

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti - Presidente  
Dott. Anna Primavera - Consigliere  
Dott. Luigi Nannipieri - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. xxx

con OGGETTO: Bancari

promossa da:

M.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. omissis

**APPELLANTE**

contro

**SOCIETÀ COOPERATIVA** (già B.C.C. di M. società cooperativa rappresentato e difeso dall'Avv. omissis

**APPELLATO**

**PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:**

sentenza n. xxx del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 10/02/2020

Svolgimento del processo

Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione notificato nel gennaio 2018 il sig. M.M., conveniva davanti al Tribunale di Pistoia la BANCA SOCIETÀ COOPERATIVA esponendo di aver sottoscritto con la convenuta mutuo fondiario n. (...) in data 24 febbraio 2009, chiedendo accertarsi l'usurarietà dei tassi di interesse o in via ipotetica l'indeterminatezza del tasso indicato, la pattuizione di tassi ultralegali, con conseguente rideterminazione di interessi e capitale e restituzione di quanto versato in eccedenza.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta, opponendosi alla domanda.

2. Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Pistoia con sentenza n. xxx pubblicata il 10/02/2020 rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, osservando in sintesi:

"Erra .. parte attrice nel momento in cui fa dipendere .. l'usurarietà del mutuo dal Taeg. Per la verifica della usurarietà e del superamento del tasso soglia parte attrice avrebbe infatti dovuto far riferimento al TEG.

3. Quanto alla domanda di accertamento della "nullità e/o l'annullamento parziale" ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. del contratto di mutuo, in ragione del ricorso per il rimborso del finanziamento

ad un piano di ammortamento cd. alla francese o a rate costanti, circostanza che comporterebbe un'incertezza - e quindi una violazione della determinatezza o determinabilità - tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento, va osservato che, nel caso di ammortamento alla francese, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illegittima capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c"

L'appello.

3. Proponeva tempestivo appello M.M. ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

- "errata valutazione circa l'assenza di usura e l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo", evidenziando che la perizia di parte prodotta indicava un T. del contratto sia pari al 15,32% a fronte di un tasso soglia dell'8,175% e che, sempre dalla perizia di parte prodotta emergeva l'indeterminatezza del tasso, posto che non erano indicate le modalità della capitalizzazione, semplice o composta.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

4. Radicati il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio BANCA SOCIETÀ COOPERATIVA contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 10/01/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

#### Motivi della decisione

5. L'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

5.1. Circa il **PRIMO**, sintetico, **MOTIVO** "errata valutazione circa l'assenza di usura", deve darsi atto che in effetti la motivazione del Tribunale, incentrata unicamente sulla distinzione "TAEG - TEG", risulta carente.

Stante il carattere sostitutivo del giudizio di appello può comunque confermarsi sul punto la pronuncia impugnata per le diverse motivazioni di seguito esposte (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n. 30728: "la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello"; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24001; Cassazione civile sez. VI, 21/06/2021, n.17681 ).

Parte appellante anche in questa sede si limita ad indicare un tasso di interesse del mutuo del 15,32% (a fronte di un tasso-soglia del periodo dell'8,175%), senza alcuna specifica e concreta argomentazione, rimandando semplicemente ad una perizia di parte, che giunge a tale valore in modo sostanzialmente incomprensibile, in base ad un ritenuto effetto anatocistico dell'ammortamento "alla francese".

Il mutuo fondiario per cui è causa (n. (...) in data 24 febbraio 2009) prevedeva un tasso di interesse variabile E. a tre mesi+spread 2,5, per un tasso iniziale espressamente indicato nel 6,85%, con tasso di mora pari all'interesse corrispettivo aumentato di 0,5 punti percentuali; le uniche spese (come indicato anche dalla stessa consulenza di parte appellante) erano quelle iniziali di Euro 250,00 di istruttoria ed Euro 1,30 di incasso per ogni rata; anche addizionando tali spese al tasso di interesse del 6,85%, il TAEG risulta comunque ampiamente inferiore al tasso soglia del periodo per tale genere di operazioni (8,175%).

5.2. Anche il connesso motivo ("errata valutazione circa .. l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo"), in realtà relativo al cosiddetto "ammortamento alla francese" è destituito di fondamento.

Al contratto di mutuo è allegato (e sottoscritto dalle parti) uno specifico e determinato piano di ammortamento, con rate di rimborso costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente ed una quota interessi progressivamente decrescente.

Come chiarito dalla assolutamente prevalente e condivisibile giurisprudenza di merito il metodo "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo (vedi tra le altre Corte appello Venezia sez. II, 25/11/2021, n.2955; Corte appello Perugia sez. I, 15/01/2021, n.33, Corte appello Torino sez. I, 08/05/2020, n.487; vedi inoltre le pronunzie di questa Corte fiorentina 29 agosto 2022 n. 1845, n. 124/2021, n. 865/2021 e n. 1218/2022).

6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, Euro 3.397,00 (valore indeterminabile-complessità bassa: fase di studio Euro 919,00; fase introduttiva Euro 777,00; fase decisionale Euro 1.701,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 17 L. n. 228 del 2012

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da M.M. nei confronti di BANCA SOCIETÀ COOPERATIVA avverso la sentenza n. xxx del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 10/02/2020

RIGETTA

l'appello proposto da M.M. e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. xxxx del Tribunale di Pistoia e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi Euro 3.397,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.

EX PARTE